

TI_GERICHTE 35.2014.12 vom 3. November 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2014.12

FR: TI_GERICHTE 35.2014.12 du 3 novembre 2014

IT: TI_GERICHTE 35.2014.12 del 3 novembre 2014

Regeste

Assicurato, vittima d'infortunio, beneficia di rendita d'invalidità del 30%, stabilita in funzione discapito di rendimento nel suo abituale posto di lavoro. Revisione rendita (ridotta al 17%) a seguito cambiamento datore di lavoro. Determinazione reddito da valido. Conferma grado invalidità del 30%

Erwägungen

E. 1

(fr. 65'000/anno - cfr. doc. I, p. 4: “Nella decisione della CO 1 del 12.12.2013 viene giustamente fissato il salario da invalido del ricorrente di CHF 65'000.- all’anno.”). Per contro, egli contesta l’entità di quello da valido (fr. 78'000/anno). Secondo RI 1, l’assicuratore LAINF non avrebbe dovuto limitarsi a chiedere alla ditta _____ quale sarebbe stato il reddito che egli avrebbe potuto conseguire lavorando al 100%, qualora non fosse occorso l’infortunio del giugno 2003. A suo avviso, determinante è il fatto che, al momento del noto evento infortunistico, egli aveva soltanto 26 anni, come pure la circostanza che, già prima e ancora dopo il sinistro, egli ha frequentato numerosi corsi di specializzazione, ciò che, senza il danno alla salute, gli avrebbe permesso di avanzare professionalmente (all’interno della _____, così come sul mercato del lavoro - cfr. doc. I e doc. VII). Da parte sua, richiamata la giurisprudenza federale relativa alla nozione di reddito da valido, l’Istituto assicuratore resistente ritiene che, nel caso concreto, non vi sia nulla “... che possa confutare quanto dichiarato concretamente dal datore di lavoro nel doc. 283, che merita piena conferma.” (doc. V, p. 4). 2.11. Secondo la giurisprudenza, per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato). Trattandosi della questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso, ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non

sono sufficienti. L'intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso, l'inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell'11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2, 8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

L'intenzione di avanzare professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell'insorgenza del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014 appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell'infortunio, stava temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso, aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha ritenuto che, al momento dell'insorgenza del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore dell'intenzione dell'assicurato di terminare prossimamente la sua attività di operatore in automazione per iniziare una formazione di programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).

Questa Corte non può esimersi dall'evidenziare come la giurisprudenza appena esposta sia estremamente penalizzante nei propri effetti, in special modo per coloro che subiscono un infortunio in giovane età. Tuttavia, visto che essa viene costantemente, e ancora in tempi recenti, confermata dal Tribunale federale, spetta semmai all'Alta Corte precisarla o modificarla se lo riterrà opportuno. 2.12. Nella RAMI 2005 U 554 p. 315ss., l'Alta Corte ha stabilito che nell'esaminare quale sarebbe stata la presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le circostanze, fondarsi su una particolare qualifica professionale conseguita nonostante l'invalidità per trarre conclusioni a proposito dell'evoluzione ipotetica che avrebbe avuto luogo senza il danno alla salute. Ciò è in particolare ammissibile quando la precedente attività lavorativa può essere esercitata anche dopo l'infortunio. Per contro, dal successo che la persona invalida ha ottenuto in un nuovo campo di attività, non si può dedurre che essa, qualora non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una posizione equivalente anche nella sua precedente professione (giurisprudenza successivamente confermata con la STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con la DTF 139 V 28 consid. 3.3.3.2). In quella fattispecie, si trattava di un'assicurata che, prima dell'infortunio, svolgeva l'attività di fisioterapista diplomata e che, dopo di esso, aveva intrapreso una riqualifica professionale divenendo finalmente docente di fisioterapia presso una scuola professionale. A proposito della determinazione del reddito da valido, ella ha sostenuto di avere, già prima dell'infortunio, compiuto degli sforzi concreti volti al perfezionamento quale docente di fisioterapia, di modo che, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato in quel contesto. Il TFA ha innanzitutto accertato che, prima dell'evento infortunistico, facevano difetto dei passi concreti ai sensi della giurisprudenza. Del resto, l'assicurata si era decisa a riqualificarsi professionalmente soltanto dopo che il consulente in integrazione professionale dell'AI le aveva illustrato le diverse opportunità e indicato che le terapie speciali fisicamente meno impegnative non sarebbero state, o lo sarebbero state solo in parte, assunte dalle casse malati. D'altro canto, a proposito al fatto che l'assicurata, (anche) senza l'invalidità, sarebbe stata in grado di portare a termine con successo la formazione quale docente di fisioterapia, l'Alta Corte ha giudicato che tale circostanza è altrettanto poco decisiva quanto le possibilità teoriche di perfezionamento dopo il conseguimento di un bachelor, ritenuto che si tratta unicamente di valutare come si sarebbe sviluppata la carriera professionale senza

l'infortunio. Il fatto che l'assicurata si sia affermata con successo nel suo nuovo campo di attività e che continui a perfezionarsi, consente soltanto di presumere che, anche in qualità di fisioterapista, avrebbe fatto altrettanto. La STF 8C_550/2009/8C_677/2009 concerne il caso di un assicurato che, prima dell'infortunio, si trovava alle dipendenze di una falegnameria quale apprendista e che, dopo di esso, terminato l'apprendistato, dapprima aveva lavorato quale falegname e, in seguito, concluso con successo una riforma professionale quale operatore sociale. In relazione alla determinazione del reddito da valido, egli ha preteso che, senza il danno alla salute, avrebbe conseguito la maestria in falegnameria. Nell'ambito della procedura giudiziaria cantonale, è emerso che l'assicurato era un apprendista motivato, intelligente, con talento manuale. Le sue note scolastiche erano sopra la media. Testimoni hanno dichiarato che l'assicurato disponeva delle capacità per ottenere la maestria, ritenuto che egli aveva concluso l'apprendistato con la nota 5. Egli aveva inoltre dimostrato forte volontà e ambizione. Dopo aver ricordato che indizi a favore di uno sviluppo professionale devono essere dati anche nel caso di assicurati giovani, e ciò nella forma d'indicazioni concrete esistenti già al momento in cui è occorso l'infortunio, il Tribunale federale ha accertato che, sino all'evento infortunistico, l'assicurato non aveva compiuto alcun passo concreto verso un perfezionamento quale maestro falegname. Sempre secondo il TF, anche dalla carriera professionale che si è sviluppata dopo l'infortunio, non è possibile trarre conclusioni a proposito di quale sarebbe stata l'evoluzione senza l'infortunio stesso. In effetti, da parte dell'assicurato non sono più stati compiuti sforzi di perfezionamento nell'ambito della professione di falegname. Infine, nella DTF 139 V 28, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che, prima dell'infortunio, esercitava il mestiere di carpentiere e che, dopo di esso, aveva intrapreso un'attività indipendente nello stesso ambito professionale. L'assicuratore LAINF aveva stabilito il reddito da valido applicando la tabella TA 1, ramo 20, livello di qualifica 1+2. Da parte sua, il TF ha ritenuto che, così facendo, l'amministrazione aveva insufficientemente tenuto conto del presumibile sviluppo professionale. In effetti, dalla documentazione a disposizione emergeva che l'assicurato era un operaio specializzato bravo, affidabile, impegnato e consapevole dei propri doveri, che si stava preparando per l'esame di maestria e al quale il datore di lavoro, senza il danno alla salute, avrebbe affidato la direzione del servizio clienti. L'Alta Corte ha pure ritenuto decisiva la circostanza che l'assicurato, nonostante il danno alla salute, è stato in grado di affermarsi quale indipendente in un settore di nicchia e di ben posizionarsi sul mercato. Questi aspetti costituiscono degli indizi da considerare nella determinazione dell'ipotetica evoluzione del salario da valido. Per tutte queste ragioni, il TF ha concluso che, senza l'infortunio e malgrado la sua giovane età, l'assicurato avrebbe potuto attendersi un salario chiaramente sopra la media. 2.13. Alla luce dei principi giurisprudenziali citati nei precedenti considerandi, il TCA è dunque chiamato a esaminare se, nella concreta evenienza, sono dati degli indizi concreti a favore di un perfezionamento professionale (e, quindi, di un conseguente avanzamento salariale). Al riguardo, questo Tribunale constata innanzitutto che, al momento dell'infortunio, RI 1 si trovava già da circa tre anni (data d'entrata nell'impresa, il 5 giugno 2000 - cfr. doc. 1) alle dipendenze della _____ (all'epoca: _____) quale supporto informatico (cfr. doc. XXI, p. 2: "Il signor RI 1 doveva lavorare quale supporto informatico, si occupava di tutto quello che aveva a che fare con gli aspetti informatici."). In precedenza, egli aveva svolto l'apprendistato di elettronico (con una specializzazione in informatica) presso la ditta _____ (dal novembre 1997 all'aprile 1998 - doc. A 14), conseguendo il relativo attestato di capacità (cfr. doc. A 12) e, in tale qualità, aveva lavorato alle dipendenze della

_____ (dal luglio 1998 al maggio 2000 - cfr. doc. A 15). Nei relativi attestati di lavoro, l'insorgente veniva descritto come un dipendente onesto, attento, pronto a impegnarsi e ad aiutare (cfr. doc. A 13), rispettivamente indipendente, cooperativo e fidato (cfr. doc. A 15). Da quest'ultimo documento si evince che egli aveva lasciato la _____ poiché intenzionato a perfezionarsi in ambito informatico (doc. A 15, p. 2: "Da Herr RI 1 eine EDV-Supporterausbildung absolviert hat und er sich beruflich auf diesem Gebiet weiterentwickeln will, verlässt er unser Unternehmen per ende Mai, ..."). Già prima dell'assunzione presso la _____ e ancora successivamente, il ricorrente ha frequentato diversi corsi d'informatica. Dalla documentazione prodotta in sede di ricorso risulta in effetti che, durante il periodo settembre 1999 - marzo 2000, egli ha svolto un corso di "PC-Supporter" presso la _____ conseguendo il relativo diploma (doc. A 16 e 17), dal 5 al 9 marzo 2001 un corso quale "Supporting MS Windows 2000 Professional and Server" presso la _____ (doc. A 18 e doc. A 21), dal 4 al 6 aprile 2001 un seminario denominato "Office 2000 für PC-Betreuer" sempre presso la _____ (doc. A 20), dal 13 al 15 maggio 2002 il corso "Access 2000 Fortgeschrittene" presso la _____ (doc. A 23), dal 10 al 12 febbraio 2003 un training intitolato "Veritas Netbackup Basic NT" presso la _____ (doc. A 22) e, infine, nel marzo 2003, il corso "Utilizzo, gestione e programmazione Itastat 5" presso la _____ (doc. A 24). La frequentazione di corsi d'informatica (e non solo) è peraltro continuata anche dopo l'infortunio del giugno 2003. Nell'ottobre 2006, quando aveva già ripreso il proprio lavoro presso la _____ (con un rendimento del 70%), RI 1 ha frequentato un corso di formazione per System Administrator (certificazione MCSA). In realtà, egli avrebbe dovuto seguire un corso volto all'ottenimento della certificazione MCSE (Microsoft Certified System Engineer), che sarebbe stato in parte finanziato dall'assicurazione per l'invalidità (poiché mirante a migliorare il rendimento nella sua abituale attività), ma vi ha rinunciato poiché "... richiedeva un livello particolarmente alto di formazione." (cfr. doc. 214 e doc. 230). Dal 12 al 13 novembre 2008 egli ha frequentato il corso "MS5115 Installing and Configuring the Microsoft Windows Vista Operating System" presso la _____ (doc. A 25), dal 22 settembre 2009 al 6 luglio 2010 un corso d'inglese (livello A1) presso la Scuola _____ (doc. A 29), a cavallo tra novembre e dicembre 2011 il corso "MS50322: Configuring and Administering Microsoft Windows 7" presso la _____ (doc. A 30), nel mese di novembre 2012 il corso "Installation Mastercam X6" presso la X-Data GmbH (doc. A 31) e, infine, dal 5 al 7 giugno 2013 un corso di "Produktesicherheit im Maschinenbau" organizzato dall'CO 1 (doc. A 32). È già stato detto che, nel corso del 2013, l'assicurato si è licenziato dalla _____ per assumere la funzione di responsabile del settore informatico presso la filiale di _____ della ditta _____ (cfr. allegati al doc. 286). In occasione della sua audizione del 10 ottobre 2013, egli ha dichiarato che "la sede in Ticino [della _____, n.d.r.] si occupa della produzione di macchine per la lavorazione di alimentari, mentre la sede di _____ si occupa prevalentemente della loro vendita, nonché dell'amministrazione e della contabilità. Ci sono poi ancora quattro sedi minori nella Svizzera tedesca (2), in quella romanda (1) ed in _____ (1) che sono dei punti vendita. Sedi e punti di vendita sono collegati a livello informatico da un unico sistema." (doc. 287, p. 1). 2.14. Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che, all'epoca in cui è accaduto il noto incidente stradale, non esistessero degli indizi concreti che il ricorrente avrebbe ottenuto un avanzamento professionale (con conseguente adeguamento salariale). Innanzitutto, per quanto concerne i corsi d'informatica da lui svolti, in occasione della sua audizione testimoniale del 13 ottobre 2014, l'ex responsabile delle risorse umane della

_____ ha precisato che si trattava di corsi di sviluppo continuo e di formazione, probabilmente finanziati dallo stesso datore di lavoro, che servivano a RI 1 per svolgere la funzione per la quale era stato assunto (cfr. doc. XXI, p. 2). Del resto, dalla descrizione del suo posto di lavoro si evince che era necessaria una formazione complementare in materia di “ Office-SW, Betriebssystem DOS und von Mac ” e un’esperienza di due anni quale “ EDV-Supporter ”, nonchè, quale titolo preferenziale, la frequentazione di corsi di programmazione e esperienza in materia SAP (cfr. doc. 58), ciò a conferma del fatto che i corsi frequentati dall’assicurato miravano ad acquisire le competenze necessarie per svolgere la funzione di IT-Supporter. D’altro canto, è vero che, sempre secondo la teste _____, con le qualifiche che il ricorrente aveva ottenuto il 17 giugno 2003, “... in una ditta grande come la _____ egli avrebbe potuto ottenere un profilo più alto, magari non in Ticino ma in Svizzera interna (_____).” (doc. XXI, p. 2). Occorre tuttavia considerare che la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che un avanzamento professionale dipende, oltre che dalle qualità personali e dall’impegno della persona, anche da altre circostanze esterne non influenzabili. Ciò è tanto più vero quanto gli obiettivi sono elevati e lontani (cfr. la STF 8C_550/2009/8C_677/2009, citata in precedenza, dalla quale risulta che l’assicurato era stato descritto come un apprendista intelligente, dotato e motivato, con le capacità necessarie per ottenere la maestria). Inoltre, è utile segnalare che, in una sentenza 8C_1060/2008 del 19 agosto 2009 consid. 5.2, trattandosi di un assicurato il cui datore di lavoro aveva attestato in uno scritto che, alla luce della sua formazione professionale e della grande esperienza maturata nell’ambito dei prodotti e della vendita, egli sarebbe stato proposto quale candidato ad assumere la direzione delle vendite per i Paesi scandinavi oppure, in alternativa, sarebbe stato preso in considerazione un suo coinvolgimento diretto in azienda quale responsabile dell’ufficio vendite, il TF ha stabilito che ciò consentiva soltanto di concludere che era stata ipotizzata una candidatura dell’assicurato per le attività in questione. Del resto, sempre secondo l’Alta Corte, qualora fosse stata effettivamente pianificata una carriera fino al momento dell’infortunio, di ciò si sarebbe dovuto trovare traccia nel dossier personale. 2.15. Se, al momento dell’infortunio, non vi erano dunque indizi concreti a favore di un futuro avanzamento professionale dell’insorgente, questo Tribunale ritiene che non si possa tuttavia ignorare che, di fatto, questo avanzamento si è effettivamente realizzato, visto che, a far tempo dal maggio 2013, grazie alle sue qualità, ai corsi nel frattempo frequentati e all’esperienza maturata, RI 1 è divenuto responsabile informatico della filiale ticinese della ditta _____. Ora, sarebbe paradossale negare che, quale persona sana, l’assicurato non avrebbe fatto carriera, quando, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, egli è nei fatti riuscito a migliorare la propria posizione professionale (e, quindi, retributiva). Pertanto, al caso sub judice va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005 U 554, successivamente più volte confermata (cfr. il consid. 2.13.), secondo la quale, trattandosi di determinare il reddito da valido, è consentito tener conto degli sviluppi prodottisi nella carriera professionale dell’assicurato nonostante l’invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività lavorativa può essere svolta anche dopo l’infortunio (come è il caso nella presente fattispecie). In tali condizioni occorre concludere che, qualora non fosse accaduto il sinistro del 27 giugno 2003, è plausibile che RI 1 avrebbe migliorato la propria posizione professionale, conseguendo un reddito perlomeno pari a quello che egli realizzerebbe presso la _____, nell’ipotesi in cui il suo rendimento fosse completo (quindi fr. 93’600/anno - cfr. il doc. 287, p. 2). Il grado d’invalidità dell’insorgente a decorrere dal 1° gennaio 2014 - determinato raffrontando il reddito

effettivamente percepito presso la ditta _____ (fr. 65'000/anno) con quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 93'600 /anno) -, é dunque del 30% , ragione per la quale non vi é spazio per una revisione della rendita in vigore. Visto l'esito della vertenza, è inutile che il TCA si pronunci sulla fondatezza della censura ricorsuale secondo la quale l'amministrazione avrebbe commesso un " venire contra factum proprium " ingiustificabile per aver ridotto la rendita d'invalidità, quando, solo qualche mese prima (il 31 maggio 2013), all'insorgente era stato assicurato che la rendita non sarebbe stata modificata (cfr. doc. I, p. 5). Questo Tribunale si limita tuttavia a segnalare che, in realtà, dalle carte processuali si evince che l'assicuratore ha avviato la procedura di revisione, sfociata nella riduzione della rendita, dopo che il ricorrente, il 15 luglio 2013, lo aveva informato di aver nel frattempo cambiato datore di lavoro (cfr. doc. 286). Con la propria impugnativa, l'assicurato ha pure fatto valere che la decisione di rendita del 29 novembre 2007 sarebbe manifestamente errata in quanto l'ICO 1, già in quella sede, avrebbe dovuto considerare "... le possibilità di guadagno del ricorrente senza l'incidente del 26 giugno 2003" (doc. I, p. 4). Al riguardo, questa Corte constata che il grado d'invalidità del 30%, peraltro ripreso anche dall'UAI, è stato fissato in considerazione del discapito di rendimento accertato nell'esercizio della professione di IT-Supporter presso la ditta _____, rinunciando a far capo al mercato generale del lavoro, posto che in attività sostitutive adeguate l'insorgente non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua (cfr. doc. 230). Pertanto, la decisione formale del 29 novembre 2007 non può essere ritenuta errata né, tantomeno, manifestamente errata. Del resto, occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, spetterebbe in ogni caso all'amministrazione decidere se riconsiderare ex art. 52 cpv. 2 LPGA la propria decisione, precisato che essa non può essere obbligata né dagli interessati né dai tribunali a procedere in tal senso (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007). Inoltre, il ricorrente non ha saputo allegare alcun "fatto nuovo" ex art. 53 cpv. 1 LPGA, suscettibile di fondare una revisione processuale della decisione di rendita.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.